



TRIBUNALE DI TORINO

Sezione IX civile

Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati

dott.ssa Roberta Dotta

Presidente

dott.ssa Francesca Firrao

Giudice

dott.ssa Alessia Santamaria

Giudice designato

riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta allo spirare del termine di giorni quindici assegnato alla ricorrente all'udienza del 15/12/2022, nella causa n. 20738/2021, promossa da:



rappresentata e difesa dall'avv. ROAGNA IVANA, giusta procura in atti

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino

RESISTENTE NON COSTTUITO

con l'intervento del Pubblico Ministero, presso la Procura della Repubblica in sede
ha pronunciato il seguente

DECRETO

ai sensi degli artt. 35 e 35-bis d.lgs. n. 25/2008 (*"Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato"*) come modificato/introdotta dal D.L. n. 13/2017 convertito in L. n. 46/2017;

avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino

PREMESSE IN FATTO

Con atto trasmesso telematicamente in data 01/11/2021 e depositato il 03/11/2021, parte ricorrente ha proposto tempestiva impugnazione avverso il provvedimento di rigetto pronunciato dalla p.a. in epigrafe indicata, notificatole in data 18/10/2021, chiedendo al Tribunale *«nel merito: in via principale, previa disapplicazione del provvedimento adottato dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale qui impugnato, in quanto inesistente, nullo, illegittimo, immotivato, infondato o come meglio [ritenuto dal Tribunale], [di] accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. b) o c) D.Lgs. n. 251/2007; ovvero in via subordinata, [di] accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, c. 3 del D.lgs. 25/2008 e dell'art. 19, c. 1 e 1.1. D.lgs. 286/98; [di] accertare e dichiarare il [suo] diritto ... al riconoscimento di un permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19, c. 2 lett. d-bis) D.lgs. 286/98 in ragione delle condizioni di salute del figlio minore»* (cfr., in tal senso, pagg. 18 e 19 del ricorso).

Con decreto collegiale del giorno 11/11/2021, è stata accolta la domanda volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio.

Il Pubblico Ministero ha concluso come da parere in atti.

Allo spirare del termine di giorni quindici, assegnato alla ricorrente all'udienza del 15/12/2022 onde procedere al deposito di documentazione integrativa, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

Solo in data 08/02/2023, è pervenuto il fascicolo relativo al procedimento amministrativo.

ooooo

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va premesso che il Tribunale ha proceduto alla fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 35-*bis*, co. 11, lett. a), d.lgs. n. 25/2008 in considerazione della indisponibilità della videoregistrazione, conformemente, dunque, all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 17717/2018).

Con riguardo all'audizione della richiedente (pagg. 9 e 19 del ricorso; pag. 3 della memoria depositata in data 03/02/2022; v. anche verbale d'udienza del giorno 03/02/2022), il Collegio ritiene che, sulla scorta della documentazione depositata in atti ed alla luce degli elementi già acquisiti, non risulta indispensabile richiedere alcun chiarimento alle parti e, in particolare, alla ricorrente. La stessa giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che *“(...) il giudice deve ineluttabilmente disporre lo svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti (...)”*.

Ciò, beninteso, e sempre stando all'inequivocabile dato normativo, non vuole automaticamente dire che si debba anche necessariamente dare corso all'audizione del richiedente" (v. Cass. cit.). D'altro canto, che una rinnovazione dell'audizione non sia necessaria in sede giudiziale risulta dato acquisito anche presso la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cfr. sentenza Moussa Sacko – Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, C-348/16, del 26.07.2017).

Va poi osservato, in via ulteriore, che non risultano essere stati esposti, nel ricorso, fatti nuovi che impongano la ripetizione dell'audizione in sede giudiziale (cfr., in tal senso, *ex pluribus*, Cass. civ., Sez. I, n. 18311 del 25/06/2021).

Inoltre, gli elementi già acquisiti agli atti (desunti dalla documentazione allegata al ricorso e da quella successivamente prodotta dalla ricorrente in corso di causa nonché dall'esame integrale del fascicolo relativo al procedimento amministrativo e, più specificatamente, dalle risultanze del verbale di audizione che la richiedente ha siglato – così confermando la validità di quanto affermato – dopo rilettura e traduzione degli stessi nella sua lingua e senza aggiungere o modificare nulla) consentono di assumere la decisione senza l'espletamento di altri incombenzi istruttori.

2. Procedendo allo scrutinio del merito della controversia, dinanzi alla Commissione, il richiedente, privo di documenti d'identificazione rilasciati dal dichiarato Paese di origine, previa conferma dei dati riportati nel verbale delle dichiarazioni rese presso l'Ufficio di polizia dove è stata presentata la domanda di protezione internazionale, in lingua *araba*, ha sostenuto:

- di essere una cittadina tunisina di religione mussulmana sunnita e di non appartenere ad un'etnia specifica;
- di essere nata a Sfax, località in cui ha vissuto fino alla sua partenza definitiva dalla Tunisia;
- di aver terminato le scuole superiori e di aver frequentato tre anni di università senza, però, aver ultimato gli studi;
- di aver lavorato, in Tunisia, per tre mesi in una piccola ditta privata e di aver smesso per occuparsi dei figli piccoli;
- di essere la maggiore di quattro figli, due maschi e due femmine;
- di essere i suoi genitori ancora in vita;
- di essersi sposata nel 2013 e di avere due figli, [REDACTED] e [REDACTED];
- che anche suo marito [REDACTED] è richiedente protezione internazionale;
- di non aver mantenuto i contatti con i familiari rimasti in Tunisia.

Quanto alle ragioni che l'hanno costretta a lasciare il suo Paese d'origine, la richiedente ha riferito: che, nel 2011, suo marito ha aperto un bar-caffetteria nei pressi del grande ospedale di Sfax; che, dopo il matrimonio, suo fratello e suo marito sono diventati soci e hanno investito delle somme per ampliare l'attività; che gli introiti sono diminuiti a causa

del diffondersi della pandemia da SARS COVID-19; che, fino a quel momento, l'attività economica era stata redditizia e di non aver ella avuto necessità di lavorare proprio perché la sua famiglia viveva dei proventi del bar; che suo fratello, pur essendo consapevole che le difficoltà economiche erano legate alla generale chiusura delle attività in Tunisia, ha chiesto che gli venissero restituiti i soldi investiti nel progetto (30.000 dinari tunisini); che suo marito aveva reinvestito quanto guadagnato nel bar e che, dunque, non aveva la possibilità di restituire la somma richiestagli dal cognato; che suo fratello ha iniziato a minacciarli in maniera continua usando anche violenza sulle cose e sulle persone, anche picchiando e strattonando i suoi bambini; che suo figlio maggiore, quando capiva che lo zio stava arrivando, si nascondeva sotto ai mobili; che suo fratello è addirittura arrivato al punto di minacciare di morte i suoi figli; che suo fratello ha provato ad usare lei per estorcere soldi a suo marito anche invitandola a chiedere il divorzio; di aver cercato di far calmare suo fratello anche chiedendo aiuto ai suoi genitori ed agli altri familiari; che, un giorno, suo fratello si è presentato a casa sua, l'ha picchiata, ha preso lei e i suoi figli e li ha portati a casa dei loro genitori dove li ha rinchiusi; di essere stata segregata nella casa dei suoi genitori e di aver contattato, di nascosto, suo marito usando il cellulare di sua sorella; che sua suocera e suo cognato sono stati picchiati dopo essersi recati a casa dei suoi genitori per tentare una mediazione; che suo fratello, quando rientrava a casa dal lavoro nei campi, era solito prendere a calci i nipotini; che i suoi figli soffrivano in quanto veniva negata loro ogni cosa e poiché volevano il padre; che, qualche giorno prima della festa del sacrificio del 2021, suo fratello ha acconsentito a che ella uscisse sotto la vigilanza dell'altra sorella; di essere riuscita a scappare in quella occasione e di essersi rifugiati a casa di un amico di suo marito nei tre giorni precedenti alla festa del 20 luglio 2021; di aver avuto paura e di essere stata intenzionata a proteggere i bambini che, tra l'altro, non potevano più stare segregati in casa in quanto avrebbero dovuto iniziare la scuola a breve; di aver così deciso di intraprendere una rischiosa traversata in mare e di aver pensato che, almeno, sarebbero morti tutti e quattro insieme; di aver pagato il trafficante consegnando due telefoni, una collana d'oro e degli orecchini; di essere partita la notte del venerdì e di essere arrivati a Lampedusa nella notte di sabato; di aver deciso di espatriare in quanto convinta di poter essere rintracciata, laddove fosse rimasta in Tunisia, anche in considerazione del fatto che avrebbe dovuto iscrivere i suoi figli a scuola; che, in caso di rimpatrio, teme che suo fratello possa uccidere lei ed i suoi figli.

In relazione alle sue condizioni di vita in Italia, ha dichiarato, invece, di vivere a Frinco (Asti), in un appartamento in comune con altre persone; che suo figlio è iscritto a scuola e che, in passato, ha sofferto di incubi; di non avere ancora trovato lavoro.

La Commissione territoriale ha dato atto, in primo luogo, della circostanza che la richiedente, in sede di audizione, non ha provveduto al deposito di alcuna documentazione. Ha inoltre precisato di aver confrontato le dichiarazioni rese dalla ricorrente con quanto sostenuto dal marito [REDACTED], anch'egli richiedente

protezione internazionale, poiché i due coniugi hanno fornito l'autorizzazione al reciproco confronto ai fini della decisione da assumere in merito alle due domande di protezione internazionale. Ciò posto, la p.a., dall'esame delle dichiarazioni rese dal richiedente, delle prove documentali depositate e dall'esame delle fonti visionate, ha ritenuto credibili e, pertanto, accettati gli elementi relativi alla nazionalità e provenienza della richiedente alla luce della lingua parlata e delle dichiarazioni rese in sede di audizione. Ha reputato parimenti credibili gli elementi relativi al trascorso personale e familiare della richiedente. Ha ritenuto, per contro, incerti gli elementi relativi al periodo trascorso in condizioni di privazione della libertà personale da parte del fratello e, pertanto, in applicazione dei criteri di cui all'art. 3, co. 5, d.lgs. n. 251/2007, accettati con beneficio del dubbio. Ha concluso, quindi, nel senso di ritenere che il caso della richiedente rappresentasse una vicenda di violenza privata dovuta a motivazioni economiche, che, in quanto tale, non soddisfa i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale. Secondo la p.a., infatti, la richiedente non avrebbe fornito una adeguata motivazione della decisione di non rivolgersi alle autorità tunisine per denunciare il comportamento del fratello, responsabile di plurime condotte illecite (minacce, percosse, sequestro di persona ecc.), non ritenendo la volontà di "non compromettere i buoni rapporti familiari", un elemento sufficiente. La Commissione, quindi, ha escluso la sussistenza dei presupposti sia per il riconoscimento dello *status* di rifugiato che, inoltre, della protezione sussidiaria, stante la mancanza di elementi utili a ritenere effettivo il rischio di subire un danno grave come da art. 14 lett. a) e b) d.lgs. n. 251/2007. La p.a. ha ritenuto l'insussistenza di una situazione di violenza generalizzata nella regione di provenienza della ricorrente e, infine, ha escluso anche la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno *ex* art. 19, co. 2, lett. 2-*bis*) d.lgs. n. 286/1998 nonché per l'applicazione dell'art. 32, co. 3 e 3.1, d.lgs. n. 25/2008. Con il ricorso, la parte ha censurato la decisione senza tuttavia arricchire con dettagli significativi né la narrazione delle vicende che la avrebbero spinta ad abbandonare la Tunisia né l'indicazione dei motivi per cui non intende tornare, se si prescinde dagli stereotipati richiami alle problematiche che affliggono il suo Paese d'origine. Ha inoltre argomentato in ordine: a) alla applicabilità della procedura ordinaria; b) alla nullità del provvedimento impugnato per vizio di istruttoria e motivazione solo apparente nonché alla erronea valutazione della Commissione territoriale in merito alla credibilità delle vicende narrate anche lamentando l'omessa formalizzazione, da parte della C.T., di domande atte a superare i dubbi riscontrati dalla p.a. circa la veridicità della storia da lei raccontata; c) alla erronea valutazione della p.a. in merito dei presupposti per il riconoscimento, in suo favore, della protezione sussidiaria; d) alla esistenza dei requisiti per il riconoscimento, in suo favore, della protezione c.d. speciale o per cure mediche. Infine, ha avanzato, in ricorso, richiesta di disporre la sua audizione.

Ciò posto, ritiene il Collegio che i motivi che hanno indotto la richiedente alla fuga ed i rischi dalla stessa temuti in caso di rimpatrio possano considerarsi attendibili per le seguenti ragioni.

Va osservato, in primo luogo, che le dichiarazioni della ricorrente in merito alle vicende poste a fondamento della decisione di espatriare sono state ritenute credibili dalla stessa C.T. In effetti, le dichiarazioni sulle violenze subite sono risultate dettagliate e coerenti nonché suffragate dalla documentazione medica versata in atti da cui risulta che il figlio della ricorrente, anch'esso vittima delle violenze perpetrate dallo zio, presenta una sintomatologia compatibile con un disturbo post traumatico da stress (v. doc. 20 allegato alla nota difensiva depositata in data 12/12/2022).

Valutata positivamente la credibilità della ricorrente, occorre procedere alla qualificazione giuridica degli elementi acquisiti e, dunque, stabilire se i fatti e le circostanze allegati rappresentino un timore fondato (cfr. CGUE, Grande Sezione, sentenza 5 settembre 2012, Bundesrepublik Deutschland contro Y e Z, C-71/11, in cui si legge: *“in realtà, tale «esame» ha luogo in due fasi distinte. La prima fase riguarda l'accertamento delle circostanze di fatto che possono costituire elementi di prova a sostegno della domanda, mentre la seconda fase riguarda la valutazione giuridica di tali elementi, che consiste nel decidere se, alla luce dei fatti che caratterizzano una fattispecie, siano soddisfatti i requisiti sostanziali previsti dagli articoli 9 e 10 o 15 della direttiva 2004/83 per il riconoscimento di una protezione internazionale”*).

Come noto, è rifugiato il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può - o, a causa di tale timore, non vuole - avvalersi della protezione di tale Paese oppure l'apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno.

Gli atti subiti dalla ricorrente, nel caso di specie, consistono nell'avere subito gravi violazioni della sua libertà personale ingenerate dal sequestro, dal rapimento dei figli nonché dalla violenza fisica.

Ebbene, tali atti integrano tutti il concetto di persecuzione ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 251/2007.

La norma citata, infatti, dispone che *“ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello della lettera a)”*; al secondo comma, inoltre, indica, in via esemplificativa, alcune forme di atti di persecuzione tra le quali rientrano, per quanto

d'interesse nel caso di specie, gli *“atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale”* di cui alla lettera a) e gli *“atti specificamente diretti contro un genere sessuale”* di cui alla lettera f), nozione quest'ultima cui può essere ricondotto quanto subito dalla ricorrente.

Quanto al fondato timore di persecuzione, si ricorda che il riconoscimento della protezione in oggetto si fonda su un giudizio di prognosi futura circa il rischio di subire atti di persecuzione; deve sussistere, infatti, una ragionevole possibilità che, in caso di rimpatrio, la ricorrente possa essere vittima, ancorché potenziale, di persecuzione (v. *“Linee guida sulla persecuzione di genere”*, reperibili all'indirizzo https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Linee_guida_SOGI_ITA2012.final.pdf).

Ebbene, ritiene il Collegio che il timore della ricorrente sia fondato.

Giova rilevare, in primo luogo, che il fatto di aver già subito atti di persecuzione costituisce serio indizio della fondatezza del timore della richiedente di subire persecuzioni future, ai sensi dell'art. 3, co. 1, d.lgs. n. 251/2007 e che, allorquando la persecuzione patita sia stata particolarmente atroce, i perduranti effetti traumatici o psicologici rendano intollerabile il rinvio del richiedente asilo nel suo Paese d'origine.

Ciò posto, considerato il caso di specie, occorre previamente verificare se la richiedente potesse avvalersi della protezione statale, sporgendo denuncia alla polizia ed ottenendo una protezione effettiva e non temporanea, così come prescritto dall'art. 6, co. 2, d.lgs. 251/2007.

Quanto alla protezione da parte dello Stato, occorre, quindi, esaminare più nel dettaglio la tematica della violenza di genere in Tunisia. Le fonti consultate riportano che la legge tunisina definisce in maniera ampia la violenza contro le donne, ovvero come *“ogni restrizione che nega la uguaglianza delle donne nei campi civili, politici, economici, sociali o culturali”* (USDOS – US Department of State: 2020 Country Report on Human Rights Practices: Tunisia, 30 March 2021, <https://www.ecoi.net/en/document/2048161.html>). La legge del 2018 che punisce la violenza di genere aggiunge o aggiorna articoli nel codice di diritto penale al fine di soddisfare le migliori *best practices* internazionali. Essa sanziona la violenza, l'incesto, la violenza sessuale delle donne negli spazi pubblici e la discriminazione di genere. La legge emendata elimina anche la possibilità per l'autore della violenza di evitare la condanna sposando la vittima.

Tuttavia, la violenza di genere resta una materia tabù e le pressioni culturali spesso hanno dissuaso le vittime dal riportare gli episodi che le hanno viste coinvolte. Non esistono programmi di educazione pubblica governativa sulla violenza domestica, compresa lo stupro. Le vittime possono ricevere servizi presso due decine di centri sociali in tutto il Paese, oltre a cinque centri dedicati alle vittime di violenza di genere. Il Ministero della Giustizia ha tracciato i casi di violenza di genere, raccogliendo informazioni sui casi presso ogni Tribunale. I rappresentanti della società civile hanno riportato che pochi casi sono arrivati a condanne sulla base della nuova legge.

La legge vieta la violenza domestica con sanzioni aventi ad oggetto gli attacchi commessi da un coniuge o da un membro della famiglia che sono il doppio rispetto a quelli di un individuo senza alcuna relazione familiare per lo stesso reato.

Con riferimento ai tentativi di denunce presentate da donne per casi di violenza domestica, *Human Rights Watch* (HRW) ha però accusato le autorità tunisine di aver fallito nel loro compito di protezione. In un *report* recentemente pubblicato, HRW ha evidenziato come le autorità non rispondano sistematicamente, non indagano e non forniscano protezione alle donne che denunciano violenze. Nonostante la Tunisia abbia una delle normative più avanzate e tutelanti - in Medio Oriente e Nord Africa - in materia di repressione della violenza contro le donne, HRW ha notato come, a livello pratico, essa sia di difficile attuazione. Talvolta, la polizia chiede alle donne che tentano di denunciare violenze di produrre requisiti probatori arbitrari che mostrino gli abusi (quali, ad esempio, certificati medici molto recenti), prima di accettare di aprire un'indagine o richiedere ordini di protezione. HRW segnala, altresì, che la polizia di sovente invita le donne ad acconsentire alla mediazione familiare piuttosto che perseguire una denuncia penale (HRW, *Tunisia: Domestic Violence Law Not Protecting Women*, 8 dicembre 2022, <https://www.hrw.org/news/2022/12/08/tunisia-domestic-violence-law-not-protecting-women#:~:text=In%202021%20and%202022%2C%20Human,authorities'%20response%20to%20domestic%20violence>).

Per quanto concerne, in particolare, la risposta delle forze dell'ordine (*Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Tunisia: Domestic violence, including legislation, state protection, and support services (2012-November 2015)*, 8 January 2016, TUN105307.FE, disponibile al link: <https://www.refworld.org/docid/56a783044.html>), nel novembre 2013, *DirectInfo*, un sito web di notizie tunisino, ha riportato delle osservazioni fatte dal direttore della polizia giudiziaria secondo il quale "la questione della violenza di genere è stata, negli ultimi due anni, inclusa nel programma di formazione di base per agenti di sicurezza e membri della guardia nazionale" (*DirectInfo* con TAP 29 novembre 2013). Tuttavia, nel marzo 2015, EuroMed Rights ha dichiarato che la formazione iniziale per gli agenti di polizia non include la formazione riguardante "violenza contro le donne, in tutte le sue forme". Nel novembre 2015, *Amnesty International* ha dichiarato che "gli ufficiali di polizia non hanno la formazione necessaria per intervenire nei casi di violenza familiare" e che "qui non ci sono unità di polizia specializzate per occuparsi della violenza in famiglia" (AI Nov. 2015, 5).

Durante un'intervista con Rue89, Karima Brini, una delle fondatrici di AFC, ha dichiarato che il trattamento delle vittime di violenza nelle stazioni di polizia è "deplorabile" (Rue89, 7 giugno 2013). Secondo la pubblicazione di Freedom House, pubblicata nel 2010, "gli agenti spesso non hanno la formazione e le risorse necessarie per condurre indagini obiettive o proteggere le vittime" dalla violenza domestica (Freedom House 2010, 10). La stessa fonte aggiunge che "molti casi di violenza [di genere] non sono denunciati dalle vittime o dalle loro famiglie, in parte perché è difficile garantire indagini efficaci su tali affermazioni" (ibid.). Nel settembre 2015, il presidente

della commissione parlamentare ha anche rilevato la mancanza di formazione fornita agli agenti di polizia sulla violenza domestica e la loro mancanza di risorse, rilevando egli stesso che la polizia *"a volte si rifiuta di intervenire"* (relazione 1° settembre 2015). Le fonti indicano che la polizia tende ad incolpare le donne vittime di violenza domestica per ciò che è accaduto loro (*ibidem.*; Amnesty International, novembre 2015, 5).

Anche con riferimento alla tutela giurisdizionale, le fonti consultate (*Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Tunisia: Domestic violence, including legislation, state protection, and support services (2012-November 2015)*, 8 January 2016, TUN105307.FE, disponibili al link <https://www.refworld.org/docid/56a783044.html>) evidenziano una importante criticità: la magistratura è conservatrice quando si tratta di violenza domestica (*Huffington Post*, Tunisia, 13 agosto 2015; *EuroMed Rights* 6 marzo 2015, 3). *EuroMed Rights* afferma che i giudici *"non esitano a banalizzare o minimizzare l'attacco o il danno al fine di 'proteggere' la famiglia o l'ordine sociale"* (*ibidem*). Il presidente della commissione parlamentare ha dichiarato che la magistratura considera la violenza domestica come *"principalmente un affare privato"* (relazione 1° settembre 2015).

Le COI indicate descrivono, quindi, un atteggiamento poco collaborativo della polizia nell'avviare indagini in materie ritenute di risoluzione familiare, quali le violenze in ambito domestico che, per quanto innanzi evidenziato, vengono in rilievo nel caso che qui ci occupa.

Conseguentemente, appare coerente, diversamente da quanto sostenuto dalla C.T., la scelta della ricorrente di non avvalersi della protezione nazionale, a seguito del fallito tentativo di mediazione familiare proposto dal marito per tramite della famiglia di questo: le COI analizzate pongono infatti in luce come la risposta delle forze dell'ordine e del sistema giurisdizionale sia inefficace.

Circa il nesso di tale persecuzione con uno dei motivi contemplati dalla Convenzione di Ginevra, appare qui evidente lo stretto collegamento all'appartenenza a un determinato gruppo sociale, definito secondo le Linee Guida n. 2 dell'UNHCR come *"un gruppo di persone che condividono una caratteristica comune diversa dal rischio di essere perseguitati, o che sono come un gruppo dalla società. Frequentemente la caratteristica in questione sarà una caratteristica innata, immutabile, o altrimenti d'importanza fondamentale per l'identità, la coscienza o l'esercizio dei diritti umani della persona"*. Ne discende, pertanto, che il genere può essere propriamente considerato come una categoria che individua un gruppo sociale, essendo le donne un chiaro esempio di un sottoinsieme sociale definito da caratteristiche innate ed immutabili, e venendo spesso trattate in modo diverso dagli uomini (UN High Commissioner for Refugees, UNHCR, *"Appartenenza a un determinato gruppo sociale"* ai sensi dell'art. 1(A)2 della Convenzione del 1951 e/o al relativo Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati, disponibile al link: <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opensslpdf.pdf?reldoc=y&docid=5513cace4>).

Sotto il profilo dell'inquadramento sostanziale, è opportuno anche richiamare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica siglata ad Istanbul in data 11 maggio 2011. Nel preambolo, la suddetta Convenzione definisce la violenza contro le donne come specie della più ampia fattispecie della violenza di genere e la violenza domestica come grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi, sancendo, poi, espressamente una serie di delitti caratterizzati da violenza contro le donne e richiamando gli Stati ad includerli nei loro codici penali o in altre forme di legislazione, qualora non già esistenti nei loro ordinamenti giuridici.

Guardando, poi, alla giurisprudenza di legittimità, anche la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza del 20 aprile 2022 n. 12647, ha confermato l'orientamento (Cass. 12333/2017, Cass. 16172/2021) per cui la violenza fisica e psichica esercitata su una donna, rappresenta un'ipotesi di violenza di genere.

Pertanto, si ritiene che i fatti narrati dalla ricorrente rientrino a pieno titolo tra quelli cui fa riferimento la Convenzione di Istanbul e previsti dall'art. 7 d.lgs. n. 251/2007: la donna deve essere considerato vittima di una persecuzione personale e diretta per la sua appartenenza — in quanto donna — ad un gruppo sociale.

Ebbene, in base a quanto sin qui esposto, si ritiene che sussistano, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento alla richiedente dello *status* di rifugiato ai sensi degli artt. 2 lett. e), 7 e 8 d.lgs. n. 251/2007, ravvisandosi, alla luce dei fatti narrati e delle COI consultate, un rischio di persecuzione effettivo, fondato ed attuale in caso di rientro della ricorrente in Tunisia in considerazione della violenza di genere fisica e psicologica che la stessa potrebbe nuovamente subire in quanto appartenente al gruppo sociale delle donne. L'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame di ogni ulteriore domanda formulata in via subordinata.

4. In ordine alle spese processuali non si provvede, atteso che *“qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”* (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile, sez. VI, 29/11/2018, n. 30876).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:

-. accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a [REDACTED]
[REDACTED] in Tunisia, lo *status* di rifugiato ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. d), d.lgs. n. 251/2007, per motivi di appartenenza a particolare gruppo sociale;

-. nulla sulle spese.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per l'espletamento degli adempimenti di rito.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 10/02/2023.

Il Giudice rel.
dott.ssa Alessia Santamaria

Il Presidente
dott.ssa Roberta Dotta